

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275 del 8/3/99

VISTO l'art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO in particolare l'art. 33 comma 2°, lettera G, del decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO l'art. 10 del T.U. n. 297 del 16/4/94;

VISTO l'art. 3 della L. 244/2007

VISTO il decreto L.vo 165/01 come integrato e modificato dal Decreto L.vo 150/09;

VISTO il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;

EMANA

ai sensi dell'art. 40 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 il seguente regolamento ad integrazione del Regolamento d'Istituto.

Art. 1 –FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera con personale esterno per tutte le attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze individuate nel P.T.O.F

Il presente Regolamento, in vigore dalla data di approvazione fino ad eventuali modifiche e/o integrazioni, non si applica ad attività di esperti esterni che si esauriscono in un'unica prestazione.



Art. 2 –REQUISITI PROFESSIONALI/COMPETENZE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Per ciascuna attività o progetto per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, il Consiglio d'Istituto disciplina le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione.

Particolari limitazioni alle domande dei candidati possono essere poste, in relazione alla opportunità e all'interesse di utilizzare, in relazione alla natura e alle finalità dell'attività o del progetto, risorse ed esperienze presenti nel territorio.

In relazione alle esigenze saranno valutati i seguenti elementi:

- Titolo di studio;
- Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
- Esperienze metodologico didattiche;
- Attività di Libera professione nel settore;
- Corsi di aggiornamento;
- Pubblicazioni;
- Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto.

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento ai seguenti criteri:

- nel caso in cui per l'attività da svolgere siano richieste, oltre le necessarie competenze professionali, anche l'esperienza nel mondo del lavoro, questa sia necessariamente cercata nel personale esterno e sia necessariamente riferita ad anni recenti (non oltre 7 anni).
- il titolo di studio deve essere preclusivo solo per gli incarichi che riguardano gli insegnamenti dell'area umanistico-scientifica, mentre laddove si miri alla formazione di competenze professionali specifiche il titolo di studio non sarà preclusivo;
- per l'area umanistico-scientifica i punteggi saranno così ripartiti: 3 punti per la laurea breve, 5 punti per la laurea specialistica, 1 punto per ogni anno di esperienza di lavoro fino a un massimo di 5 punti, valutazione del curriculum fino a 10 punti;
- per i settori tecnico-professionali invece i punteggi saranno così ripartiti: titolo di studio, non preclusivo, valutato fino a 3 punti, esperienza professionale nel mondo del lavoro 1 punto per ogni anno fino ad un max di 7 punti, valutazione curriculum fino ad un massimo di 10 punti;

Art. 3 –PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

Il Dirigente Scolastico, sulla base del P.T.O.F. e del Programma Annuale individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti con esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'Albo ufficiale della scuola e sul sito web



d'istituto. Il bando deve essere emanato almeno ogni due anni scolastici.

Tali avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, il punteggio attribuito, nonché l'elenco dei contratti che si intende stipulare.

Per ciascun avviso dovrà essere specificato:

- l'oggetto della prestazione;
- la durata del contratto: termini di inizio e di conclusione della prestazione;
- il corrispettivo proposto per la prestazione.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

Il Dirigente Scolastico, in caso di assenza totale di domande procederà a reperire le professionalità richieste mediante contatti diretti con persone comunque in possesso dei requisiti richiesti.

Nel caso di progetti redatti da esperti esterni la scuola dovrà adottare tale dettagliato progetto sia in Collegio Docenti sia in Consiglio di Istituto. In tal caso non sarà necessario effettuare alcun avviso di selezione e la posizione dell'autore sarà assimilata a quella del soggetto unico disponibile.

Art. 4 –DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

1. La determinazione da parte del D.S. del corrispettivo relativo ai singoli contratti deve essere ispirata ai principi e alle disposizioni della normativa vigente con riguardo alla materia ed al numero di ore giornaliere e totali da espletare. Si stabilisce comunque un importo orario massimo pari ad euro 80 ambedue onnicomprensivo di oneri fiscali, previdenziali e assistenziali sia a carico dell'Istituto sia a carico del percettore.
2. In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il D.S. ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
3. Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.
4. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.
5. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.
6. Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita nota di credito, con assolvimento dell'imposta di bollo, ove dovuta, e corredata della relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del docente responsabile/referente dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali. Possono essere previsti acconti in corso di attuazione della prestazione lavorativa.
7. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.



Art. 5 –VALUTAZIONE GRADUAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

1. La commissione di valutazione sarà composta dallo staff di presidenza, dal Dsga e da un docente esperto del settore per il quale deve essere attribuito l'incarico.
2. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dalla graduatoria risultante dalla valutazione comparativa effettuata con i criteri di cui all'art. 2.
3. L'attribuzione degli incarichi potrà essere effettuata a più componenti della stessa graduatoria.
4. Le graduatorie possono essere valide per un massimo di due anni scolastici

Art. 6 –DOVERI E RESPONSABILITA'DELL'ESPERTO

L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- a) Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle eventuali indicazioni e richieste della scuola;
- b) Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni.

In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l'attività didattica curricolare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.

Art. 7–STIPULA DEL CONTRATTO

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il D.S. provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri adottati con il presente Regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.

Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:

- a) le Parti contraenti;
- b) l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- c) la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- d) il corrispettivo della prestazione; indicato al netto dell'I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell'amministrazione;
- e) le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- f) luogo e modalità di espletamento dell'attività(v. art. 6 del presente regolamento);
- g) l'eventuale assunzione delle responsabilità di vigilanza se l'attività si svolge al di fuori della didattica curricolare senza affiancamento degli insegnanti v. art. 6 del presente regolamento);



- h) il Responsabile cui è affidato il controllo dell'esecuzione del contratto e la relativa rendicontazione;
- i) impegno da parte del collaboratore di presentare una Relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito;
- j) l'acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
- k) le spese contrattuali e oneri fiscali, ove necessari, a carico del prestatore;
- l) la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- m) la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- n) la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Lecce, escludendosi il ricorso alla competenza arbitrale;
- o) la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
- p) l'informativa ai sensi della privacy;
- q) Sottoscrizione del dirigente responsabile e dell'incaricato.

2. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.

3. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

4. I contratti di cui al presente Regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono automaticamente prorogabili. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

5. È istituito presso la Segreteria della scuola un Registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

Art. 8 – CONDIZIONI E LIMITI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 e dell'art. 7 comma 6 del D. Lgs. N. 165 del 30/03/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- 1. che non possono essere assegnate al personale dipendente interno per mancanza di specifiche competenze professionali e/o esperienze professionali nel mondo del lavoro;
- 2. che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- 3. di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna;



4. di cui comunque sia previsto, a livello ministeriale di Linee guida, il ricorso a specifica professionalità esterna.

**Art. 9 – AUTORIZZAZIONE PER I DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE
ALLA FUNZIONE PUBBLICA**

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento con i dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165 del 30/03/2001.
2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n. 165/2001.

APPROVATO CON DELIBERA N. 19 DEL 17/06/2016

Il Dirigente Scolastico

(Dott. Salvatore Di Costanzo)

Firma autografa sostituita con indicazione a
mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2
D.Lgs 39/93

